

Repertorio n.584

Raccolta n.123

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA**

**ASSOCIAZIONE "AMICI DEI BIMBI - ONLUS"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno uno, del mese di giugno.

REGISTRATO  
all'Agenzia delle Entrate di  
Roma 4  
l'8 giugno 2011  
N.11613 Serie 1T

**- 1 giugno 2011 -**

In Roma, nel mio studio, in Via Crescenzo n.58 alle ore dodici e quaranta minuti.

Avanti a me Dottor Fabrizio RUFFO, Notaio in Roma, con studio in Roma, Via Crescenzo n. 58, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

é presente:

- SANTINI STEFANO, nato a Gubbio (PG) il 3 agosto 1950, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Presidente del Comitato Direttivo dell'Associazione **"AMICI DEI BIMBI - ONLUS"**, con sede in Roma, Via Luciano Zuccoli n.47.

Detto componente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'Assemblea dell'Associazione **"AMICI DEI BIMBI - ONLUS"**, in detta in questo luogo, ora e giorno per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1) - Aggiornamento dello Statuto Sociale;

2) - Delibere conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto e per

designazione dei presenti il Signor Stefano Santini il quale,  
constatato e fatto constatare:

- la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto  
mediante spedizione agli associati dell'avviso di convocazio-  
ne tramite posta elettronica con ricevuta attestante la rego-  
lare ricezione dell'avviso stesso;

- la presenza di tutti gli associati, di persona e per dele-  
ga, regolarmente iscritti nel Libro Soci, in persona dei Si-  
gnori Stefano Santini, Patrizia Tommasi e Litterio Consolo,  
come risulta dal foglio presenze che resta depositato negli  
atti dell'associazione;

- la presenza di uno su tre membri componenti il Comitato Di-  
rettivo in persona del Presidente Stefano Santini;

#### DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita, anche ai sensi  
dell'articolo 21 II comma del Codice Civile, ed atta a deli-  
berare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Trattando insieme gli argomenti all'Ordine del Giorno, il  
Presidente rende noto all'Assemblea che l'Agenzia delle En-  
trate, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro  
delle Onlus, ha chiesto di apportare una modifica allo statu-  
to sociale adeguandolo a quanto disposto dall'articolo 10,  
primo comma lettera "c" del Decreto Legislativo n. 460 del 4  
dicembre 1997, ed invita la stessa a discutere e a deliberare  
in merito.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

1) - di voler recepire le istanze dell'Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, di modificare l'articolo 3 dello Statuto Sociale inserendo un comma del seguente tenore: " Per il raggiungimento dello scopo sociale é fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo 10, primo comma lettera a) del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 2007, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.";

2) - di approvare il nuovo Testo di Statuto Sociale aggiornato con le modifiche adottate, Statuto che, letto da me Notaio al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

3) - di dare mandato al Presidente del Comitato Direttivo di apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che potranno essere richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione del presente atto nell'albo delle Onlus.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore tredici e cinque minuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, unitamente all'allegato "A", il

quale lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà, e

che con me Notaio lo sottoscrive nei modi di legge alle ore

tredici e venti minuti.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a

mano da me notaio occupa un foglio per tre pagine intere ol-

tre la presente.

F.to Stefano Santini

F.to Fabrizio Ruffo Notaio - SIGILLO

Allegato "A" alla Raccolta n.123

**STATUTO**

**ASSOCIAZIONE AMICI DEI BIMBI - ONLUS**

**ART.1**

**COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE**

È costituita l'Associazione di volontariato denominata "Associazione AMICI dei BIMBI - ONLUS" in breve denominabile anche come "Amici dei BIMBI - ONLUS", con sede in Roma - via Luciano Zuccoli, 47 a, regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, dalla L. 266 del 1991 e seguenti nonché dal presente Statuto.

L'Associazione, apartitica e apolitica, non ha fini di lucro e gli eventuali utili sono destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3. L'associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS, in conformità al D.L. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni, con l'obbligo di usarla in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

**ART.2**

**DURATA**

La durata dell'associazione è illimitata. Può essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

**ART.3**

**SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di incrementare nella società civile la coscienza della solidarietà, la conoscenza culturale in favore dei bambini promovendo ogni attività di sostegno, aiuto e divulgazione di diverso genere nei confronti dei bambini bisognosi arrivando, ove possibile, anche al sostegno economico oltre che socio-culturale.

Essa si fonda anche su principi solidaristici con l'intento di diffondere l'istruzione e la conoscenza culturale nei confronti dell'infanzia in condizione di bisogno.

L'Associazione è disponibile ad offrire un ambiente familiare che istruisce, accoglie, ascolta, condivide, accompagna.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di organizzare ogni forma di assistenza sociale, di sostegno economico collaborando anche con ogni altra realtà che abbia finalità similari. Si propone infine di contribuire a migliorare e favorire la formazione della società civile nella cultura, anche sportiva, con esclusivo riferimento alla gioventù.

L'Associazione intende esclusivamente perseguire finalità di solidarietà sociale. In particolare, l'Associazione orienta la propria attività anche al fine di: prestare attività didattica con l'intento di diffondere un buon livello di istruzione e cultura (come previsto ai punti 4 e 5, lettera a,

comma 1, art. 10 del D.L. 4/12/1997 n. 460) nei confronti dei bambini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero dei soggetti giovani più deboli.

Il consiglio direttivo potrà deliberare un regolamento - nel rispetto delle normative di cui sopra - disciplinando ulteriori aspetti operativi e organizzativi per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale é fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo 10, primo comma lettera a) del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 2007, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

#### **ART. 4**

##### **GLI ADERENTI**

L'Associazione è costituita da un numero illimitato di aderenti che condividano lo statuto e che abbiano fatto richiesta scritta di adesione al Presidente; essi hanno diritto di partecipare alla attività organizzate dell'associazione.

Le condizioni per l'ammissione, gli obblighi e gli oneri cui sono tenuti gli aderenti sono stabiliti dal presente Statuto, dall'eventuale regolamento e dalle disposizioni predisposte dal consiglio direttivo.

#### **ART. 5**

##### **MODALITA' DI AMMISSIONE DEGLI ADERENTI**

Chiunque, senza esclusione di razza o sesso, può chiedere di diventare aderente. Per essere ammesso all'Associazione l'interessato deve inoltrare domanda al Presidente; con la firma della domanda egli deve dichiarare di accettare lo statuto sociale, gli eventuali regolamenti interni e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. Ogni contributo economico o di collaborazione è volontario. Gli aderenti che svolgono attività di collaborazione e o volontariato in favore dell'associazione non hanno diritto a nessun compenso salvo il rimborso delle spese quando deliberato dal consiglio direttivo.

Il Presidente delibera circa l'ammissione. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

#### **ART. 6**

##### **PERDITA DELLA QUALIFICA DI ADERENTE**

L'aderente che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione al consiglio direttivo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento della comunicazione il consiglio delibera la decadenza.

La qualifica di aderente si perde nei seguenti casi:

a) per esclusione, quando l'aderente con la sua condotta ha pregiudicato il buon andamento dell'associazione;

b) per espulsione a fronte di una decisione presa a maggioranza dei 2/3 (due terzi) del consiglio direttivo per man-

cato rispetto dello Statuto e/o delle decisioni prese dagli organi dell'associazione.

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata.

#### **ART.7**

##### **DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI**

Tutti gli aderenti, di cui all'art.4, hanno diritto:

a)- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;

b) - a partecipare all'assemblea con diritto di voto;

c) - ad accedere alle cariche associative;

d) - a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di

tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese;

Tutti gli aderenti sono tenuti:

a)- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b)- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c) - a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti gli aderenti la disciplina uniforme del

rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

#### **ART. 8**

##### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli aderenti;

il Consiglio Direttivo (o Consiglio di Amministrazione o Giunta Esecutiva);

il Presidente dell'Associazione;

il Vice-presidente (organo eventuale);

il Tesoriere (organo eventuale);

il Segretario (organo eventuale);

il Collegio dei revisori dei conti (organo eventuale);

il Collegio dei probiviri (organo eventuale);

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **ART. 9**

##### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti, ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è presieduta da un Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione medesima, o in sua assenza dal Vice-presidente o, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Il Presidente, ad ogni seduta, nomina un segretario verbalizzante e, ove occorrono, due scrutatori, scegliendoli fra gli associati presenti. Di ogni assemblea è redatto il relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### **ART.10**

##### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno, entro e non oltre il mese di giugno, per l'approvazione del Bilancio, e ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio direttivo o almeno i 3/5 (tre quinti) degli associati (il valore numerico si ottiene approssimando per eccesso all'unità) ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;

	- ratifica eventuali componenti cooptati;	
	- delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;	
	- delibera l'esclusione dei aderenti;	
	- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.	
	L'Assemblea straordinaria delibera:	
	- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.	
	L'Assemblea degli aderenti è convocata dall'organo direttivo o dal Presidente con avviso da affiggersi all'albo della sede sociale o operativa e da spediti tramite e-mail (purché con modalità che ne assicurino l'effettiva ricezione) o per raccomandata A/R agli aderenti almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza (ridotti a 3 (tre) giorni in caso di convocazione urgente). L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo - anche diverso dalla sede - del giorno, dell'ora della riunione degli argomenti all'ordine del giorno nonché l'indicazione del giorno, luogo, data e orario della eventuale seconda convocazione.	
	In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo tutti gli aderenti in persona o per delega ed il collegio dei revi-	

sori.

#### **ART.11**

##### **VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA**

Tutti gli aderenti possono intervenire all'assemblea.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é validamente costituita in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà degli aderenti più uno.

In seconda convocazione esse sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

#### **ART.12**

##### **VOTAZIONI**

Ogni aderente maggiore di età ha diritto ad un voto sia nell'assemblea ordinaria che nell'assemblea straordinaria, con possibilità di votare anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

E' in facoltà dell'aderente di farsi rappresentare in assemblea da altro aderente, mediante delega scritta. Nessun aderente può rappresentare più di 2 (due) aderenti.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti o rappresentati; tuttavia per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è necessaria

la presenza di almeno 3/4 (tre/quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **ART.13**

#### **VERBALIZZAZIONE**

Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali che potrà essere tenuto su supporto elettronico protetto a cura del Segretario dell'assemblea e da questi sottoscritte insieme al Presidente dell'assemblea.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate sul sito dell'Associazione e mediante affissione all'albo della sede sociale o operativa.

#### **ART.14**

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è composto da un numero dispari di membri.

I membri eletti del consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei	
	componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il	
	Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione per	
	cooptazione, tale sostituzione dovrà essere ratificata dalla	
	prima assemblea ordinaria degli aderenti successivamente alla	
	cooptazione stessa. I consiglieri neo-eletti dureranno in ca-	
	rica sino alla conclusione del mandato dell'intero consiglio	
	direttivo del quale fanno parte.	
	Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in	
	cui decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assem-	
	blea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio diret-	
	tivo.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente,	
	eventualmente un Vice-presidente ed eventualmente un Segreta-	
	rio.	
	Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:	
	1 - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea	
	stimolando la collaborazione di tutti gli aderenti e stabi-	
	lendo rapporti con i soggetti esterni;	
	2 - curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Asso-	
	ciatione redigendo i programmi di attività sociale previsti	
	dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea	
	degli aderenti;	
	3 - curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli	
	eventuali regolamenti;	

	4 - predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;	
	5 - predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;	
	6 - provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea degli associati;	
	7 - nominare il Presidente dell'Associazione;	
	8 - stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	9 - svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza assoluta dei propri componenti lo ritenga opportuno o almeno uno tra i consiglieri che ne faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.	
	Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, tramite e-mail di cui è confermata la ricezione da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente va-	

lide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio

Direttivo e almeno un revisore dei conti.

Le deliberazioni di ogni adunanza del Consiglio, verbalizzate

a cura del Segretario e sottoscritte dallo stesso e da chi ha

presieduto la riunione, vengono trascritte sul libro dei ver-

balli del consiglio stesso che potrà essere tenuto protetto

anche in forma elettronica.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre)

riunioni del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata

decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è imme-

diatamente rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi

membri il potere di compiere determinati atti o categorie di

atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può predisporre regolamenti interni ai

quali devono adeguarsi gli aderenti.

#### **ART.15**

#### **IL PRESIDENTE**

Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice, nel corso

della prima seduta del Consiglio Direttivo, fra i membri del

direttivo. Questi resta in carica 3 (tre) anni al pari degli

altri consiglieri ed è rieleggibile. Al presidente compete la

rappresentanza legale dell'Associazione, nonché la presidenza

dell'Assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

Egli presiede e convoca l'assemblea degli aderenti e il Con-



fine esercizio e di previsione. Li presenta al Consiglio Direttivo per la sua autorizzazione alla presentazione in Assemblea per l'approvazione.

#### **ART.16**

##### **I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere, anche soltanto in forma telematica protetta, sono:

- 1) - il libro degli aderenti;
- 2) - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- 5) - il libro giornale della contabilità sociale;
- 6) - il libro dell'inventario.

Tali libri, debbono essere a disposizione, restando presso la sede sociale, degli organi sociali e degli associati che ne facciano richiesta.

#### **ART.17**

##### **IL VICE PRESIDENTE (EVENTUALE)**

L'eventuale Vice-presidente viene eletto dal Presidente, resta in carica al pari degli altri consiglieri ed è rieleggibile. Coadiuvava le attività del Presidente e ne svolge tutte

le mansioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

#### **ART.18**

##### **IL SEGRETARIO (EVENTUALE)**

L'eventuale Segretario viene eletto nella prima seduta del Consiglio Direttivo tra i suoi membri, resta in carica al pari degli altri consiglieri ed è rieleggibile. Egli coordina gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

- a) - firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce;
- b) - tiene aggiornati i registri sociali.

Per talune funzioni potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione previa autorizzazione del consiglio direttivo.

#### **ART. 19**

##### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (EVENTUALE)**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti, nominati dall'assemblea anche fra i non aderenti e dura in carica 3 (tre) anni.

Il collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il collegio dei revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato degli organi sociali.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo, nella quale potranno esporre all'assemblea degli associati le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

#### **ART.20**

##### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (EVENTUALE)**

L'eventuale Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall'assemblea degli aderenti fra gli stessi. I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli aderenti, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione ed gli associati. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

#### **ART.21**

##### **GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate e sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni.

#### **ART.22**

##### **PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:

- da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dai contributi degli aderenti;
- da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da

	enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;	
	- proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per	
	prestazioni di servizi vari.	
	All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indi-	
	retto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché	
	fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione	
	stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non	
	siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di	
	altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano	
	parte della medesima e unitaria struttura.	
	L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di	
	gestione per la realizzazione delle proprie attività istitu-	
	zionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili	
	o di avanzi di gestione:	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad associa-	
	ti o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi am-	
	ministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo	
	operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti	
	che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizza-	
	zione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini	
	entro il secondo grado, nonché alle società da questi diret-	
	tamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate	
	a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.	
	Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori	

di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 Legge 4

dicembre 1997 n. 460, i vantaggi accordati ad associati o

partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni libera-

li ed ai loro familiari, aventi significato puramente onori-

fico e valore economico modico;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza

valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore

normale;

- la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e

di controllo di emolumenti individuali annui superiori al

compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della

Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giu-

gno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n. 336

e successive modificazioni ed integrazioni;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli

intermediari finanziari autorizzati, di interesse passivi, in

dipendenza di prestiti in ogni specie, superiore di 4 (quat-

tro) punti al tasso ufficiale di sconto;

- la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o sti-

pendi superiori del 20% (venti per cento) rispetto a quelli

previsti dai contratti di lavoro per le medesime categorie.

## **ART. 23**

### **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di

ogni anno.

Entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto, ex art.10, c.1 lett.g, D.Lgs.460/97, dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in assemblea ordinaria degli associati da convocarsi entro il mese di giugno.

I bilanci devono restare depositati sia nel sito, sia nella sede sociale e o operativa dell'Associazione nei 5 (cinque) giorni che precedono l'assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti; di essi possono essere rilasciate copie agli associati che ne facciano richiesta, a spese dell'aderente.

#### **ART.24**

#### **SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli aderenti con le maggioranze previste all'art. 11 e all'art. 12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed gli associati, stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e

regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge.

**ART. 25**

**RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto

si applicano le disposizioni contenute nel codice civile,

nelle leggi vigenti in materia e nel decreto legislativo del

4 dicembre 1997 n.460.

F.to Stefano Santini

F.to Fabrizio Ruffo Notaio - SIGILLO